

L'interruzione della prescrizione dell'azione disciplinare

Determinano l'interruzione della prescrizione dell'azione disciplinare l'atto di apertura del procedimento, la formulazione del capo di incolpazione, il decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, la sospensione cautelare e comunque ogni atto procedimentale di natura propulsiva o probatoria ovvero decisoria; al contrario, non hanno efficacia interruttiva le richieste di chiarimento del Consiglio territoriale, le memorie difensive del segnalato/incolpato, la convocazione per l'audizione, l'iscrizione nel registro interno del COA di trasmissione del fascicolo disciplinare al CDD.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Bertolini), sentenza n. 84 del 24 giugno 2020 (pubbl. 13.1.2021)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| - Avv. Giuseppe PICCHIONI | Presidente f.f. |
| - Avv. Carla SECCHIERI | Segretario f.f. |
| - Avv. Giovanni ARENA | Componente |
| - Avv. Ettore ATZORI | “ |
| - Avv. Stefano BERTOLLINI | “ |
| - Avv. Francesco CAIA | “ |
| - Avv. Donato DI CAMPLI | “ |
| - Avv. Vincenzo DI MAGGIO | “ |
| - Avv. Francesco GRECO | “ |
| - Avv. Maurizio MAGNANO DI SAN LIO | “ |
| - Avv. Piero MELANI GRAVERINI | “ |
| - Avv. Gabriele MELOGLI | “ |
| - Avv. Francesco NAPOLI | “ |
| - Avv. Mario NAPOLI | “ |
| - Avv. Carlo ORLANDO | “ |
| - Avv. Arturo PARDI | “ |
| - Avv. Andrea PASQUALIN | “ |
| - Avv. Carolina RITA SCARANO | “ |
| - Avv. Emmanuele VIRGINTINO | “ |

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'Avv. [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) avverso la decisione in data 18.7.2017 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina Della Liguria le ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei.

Il ricorrente Avv. [REDACTED] non è comparsa;

è presente il suo difensore Avv. [REDACTED]

Per il Consiglio dell'Ordine di Savona, regolarmente citato nessuno è presente;

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina della Liguria regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere Avv. Stefano Bertollini;

Inteso il P.G. il quale ha concluso chiedendo, in parziale accoglimento, la riduzione della sanzione a mesi due di sospensione, rigetto nel resto;

Inteso il difensore del ricorrente, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

FATTO

Nei confronti dell'Avv. [REDACTED] veniva presentato un esposto da parte del sig. [REDACTED] che rappresentava di aver conferito mandato a questo per l'instaurazione di un giudizio avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni, ma di non aver mai ricevuto notizie sullo svolgimento dello stesso.

Al fine di rassicurarlo, l'Avv. [REDACTED] gli consegnava una lettera data 28 maggio 2010 a sua firma con la quale confermava la pendenza del detto giudizio dinanzi il Tribunale di Savona, sezione di Albenga.

Tuttavia, continuando a non ricevere notizie in merito al procedimento, lo stesso appurava l'inesistenza di tale giudizio.

Notiziata dell'esposto, l'avv. [REDACTED] forniva proprie giustificazioni adducendo di aver redatto la lettera su richiesta del cliente a cui serviva per ottenere un finanziamento dalla Banca. La stessa allegava una lettera simile a quella depositata dall'esponente ma dal contenuto differente e dal quale, secondo la stessa, non si faceva riferimento ad alcun giudizio già pendente.

Il CDD apriva in data 19.04.2016 il procedimento disciplinare come dai capi di incolpazione di seguito:

“ Per essere venuta meno ai doveri di probità, dignità, decorso e indipendenza nella professione e in particolare:

- 1. Per avere, in violazione dell'art. 23 comma 5° e 6° del Codice Deontologico Forense, redatto e sottoscritto la lettera 28 maggio 2010 indirizzata al signor [REDACTED] in cui attestava, contrariamente al vero, la radicazione nell'interesse di quest'ultimo di un giudizio davanti al Tribunale di Savona, sezione di Albenga, volto ad ottenere un risarcimento dei danni (di cui si specificava l'ammontare) indicando anche la data della successiva udienza sapendo che la lettere sarebbe stata presentata ad una Banca per ottenere un finanziamento;*
- 2. Per avere, in violazione dei generali principi di lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza e del dovere di informazione di cui all'art. 27 comma 6° del Codice Deontologico Forense, mediante la lettera 28 maggio 2010 indirizzata all'esponente signor [REDACTED], dichiarato falsamente al proprio cliente che era stata radicata davanti la Tribunale di Savona sezione di Albenga una causa volta alla richiesta di risarcimento dei danni (cui si specificava l'ammontare) indicando altresì la data della successiva udienza, con ciò fornendo all'assistito una informativa fuorviante inerente l'espletamento del mandato al fine di tranquillizzarlo sull'andamento del giudizio”.*

Il procedimento veniva istruito tramite l'assunzione delle testimonianze e di una perizia calligrafica che accertava come apocrifa la firma del sig. Marini sulla lettera prodotta dall'Avv. [REDACTED].

All'esito del dibattimento il CDD dichiarava la responsabilità disciplinare dell' Avv. [REDACTED] previo rigetto dell'eccezione di intervenuta prescrizione in quanto, secondo il CDD stesso, trovando applicazione la precedente normativa (art. 51 RDL 1578/33), dalla data di redazione della lettera (28.5.2010) sarebbero intervenuti prima dello spirare del termini atti interruttivi della prescrizione.

Nel merito il CDD osservava che “ *la difesa dell'incolpata non è credibile ed i fatti posti a presupposto dal capo di incolpazione appaiono assolutamente provati e accertati.*

La difesa dell'incolpata, sostanzialmente focalizzata sulla nota del 07.03.17, dalla stessa redatta in proprio e prodotta a scopo difensivo, integrando e contraddicendo anche le precedenti difese, evidentemente, non può essere considerata dalla Commissione, anche considerando l'esito infausto della perizia grafica disposta, su richiesta dall'incolpata, che ha sancito la falsità della firma dell'esponente [REDACTED] posta in calce alla documentazione prodotta dalla stessa.

Ritiene quindi la Commissione pienamente provata la responsabilità dell'incolpata in ordine ai fatti alla stessa contestati nel capo di incolpazione ed il comportamento “ processuale “ della stessa non depone, per certo a suo favore, proprio considerando il tentativo di utilizzare un documento a sua difesa che, successivamente, si è rivelato incoerente rispetto a quello prodotto dall'esponente come incoerente è stata la sua difesa che arriva a sostenere in sede dibattimentale da ultimo che..... di fatto la prima stesura della lettera prodotta in esposto non è stata firmata dall'Avv. [REDACTED].

Il CDD, ritenuto “ *assorbiti i fatti di cui al capo 2 di incolpazione nel primo capo* “ applicava 6 mesi di sospensione dall'esercizio della professione, così determinata tenendo conto dell'attenuante ex art. 22 comma 3 per il rapporto interpersonale intercorso tra le parti.

Avverso il detto provvedimento l'Avv. [REDACTED], propone ricorso tempestivo al CNF in data del 24.10.2017

La difesa della ricorrente censura il provvedimento disciplinare con i seguenti motivi:

- **Intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare**

La ricorrente ritiene errato il provvedimento del CDD nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione. In particolare, ritiene che sia maturata la prescrizione quinquennale in quanto dalla data di redazione della lettera (28.05.2010) non intervenne nei successivi anni alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione. L'unico atto interruttivo si sarebbe verificato con la lettera del 26.04.2016 inviata dal CDD, ove si comunicava che con delibera del 19.04.2016 era stato aperto il procedimento disciplinare, quando ormai – a detta della ricorrente- era decorso il termine quinquennale.

- **Inesistenza dell'illecito disciplinare** : ritiene errata la decisione del CDD nella parte in cui ha ritenuto, senza che fosse stato accertato, che lettera del 28.05.2010 fosse destinata ad una attività illecita;

- **Difetto di istruttoria ed errata valutazione delle prove raccolte**: L'Avv. [REDACTED] ritiene errato il provvedimento del CDD nella parte in cui ha ritenuto di temere in considerazione le controdeduzioni presentate dal CTP nell'ambito della perizia calligrafica. Inoltre, sempre in relazione agli esiti della perizia ha ritenuto che il CDD avesse errato nel non motivare la condivisione delle risultanze del CTU. Allo stesso modo ritiene errata la valutazione operata dal CDD in termini di irrilevanza delle dichiarazioni rese dai tesi escussi a difesa.

- **Violazione dell'art. 22, comma 3 CDF** : ritiene che il CDD, riconosciuta l'attenuante di cui al comma 3 dell'art. 22 del CDF, abbia errato nell'applicare la pena di mesi 6 di sospensione poiché il detto articolo prevede l'applicazione al massimo di due mesi di sospensione.

- **Irragionevolezza della sanzione**: la ricorrente ha ritenuto eccessiva e non ragionevole rispetto i fatti la sanzione di mesi 6 di sospensione.

La difesa della ricorrente chiede quindi, in riforma del provvedimento del CDD, in via principale che venga prosciolta per assenza dei presupposti di cui all'art. 23, commi 5 e 6 CDF. In subordine, richiede che venga dichiarata l'estinzione dell'azione disciplinare per sopravvenuta prescrizione. In ulteriore subordine, l'applicazione di sanzione meno afflittiva, corrispondente al minimo edittale.

DIRITTO

Il ricorso avverso la decisione assunta dal CDD della Liguria deve essere accolto risultando fondata l'eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare che v'è esaminata in via pregiudiziale.

Il fatto addebitato alla ricorrente risale al 28.5.2010 data in cui venne formata la lettera indirizzata al [REDACTED].

Si è quindi in presenza di una condotta istantanea consumata il 28.5.2010, momento ben individuato come consumativo dell'illecito deontologico.

L'apertura del procedimento disciplinare da parte del Consiglio Distrettuale, risale al 19.4.2016 con delibera del CDD in pari data, comunicata all'incolpata con lettera del 26.4.2016, quindi ben oltre il termine quinquennale di decorrenza della prescrizione dell'azione disciplinare.

Non possono certo valere ai fini interruttivi del decorso del termine prescrizionale le attività poste in essere dal COA di Savona che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, non possono avere la valenza interruttiva dei termini di prescrizione.

In particolare: le richieste di chiarimento del COA in data 28.2.2012, la memoria difensiva dell'incolpata del 28.3.2012, la convocazione per l'audizione del 1.06.2012, le note integrative

di difesa dell'Avv. ████████ del 14.6.2012, il sollecito del COA del 6.10.2012 volto all'ottenimento della produzione della missiva oggetto di esposto; la difesa dell'Avv. ████████ dell'11.12.2012; l'iscrizione nel registro interno di trasmissione del fascicolo disciplinare al CDD del 3.02.2015; la comunicazione del Consigliere Istruttore del 24.09.2015 e infine la difesa ulteriore dello incolpato del 27.10.2015, non possono considerarsi atti interruttivi dei termini di prescrizione.

Più volte questo Collegio si è espresso sugli atti che determinano l'interruzione della prescrizione dell'azione disciplinare come: l'atto di apertura del procedimento, la formulazione del capo di incolpazione, del decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, la sospensione cautelare e comunque ogni atto procedimentale di natura propulsiva o probatoria ovvero decisoria.

Nello specifico si applica il termine prescrizione di cui al precedente art. 5l. R.D.L. 1578/1933 onde, il decorso per il quinquennio dal fatto (28.5.2010), rispetto alla delibera di apertura (19.4.2016) porta alla prescrizione.

L'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale inibisce quindi di entrare nel merito delle altre censure mosse alla motivazione nel merito della decisione impugnata.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 2020.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 24 giugno 2020

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria